

Periodo di prova

Liv. 1: 4 mesi; livv. 2, 3 e 4: 3 mesi.

Divisori

Giornaliero, 26 Orario. 173

Mensilità contrattuali

13

Indennità varie

Il c.c.n.l. prevede l'erogazione, ricorrendone i presupposti, di un'indennità di cassa.

Orario di lavoro

40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni.

Lavoro straordinario, notturno e festivo

Percentuali di maggiorazione (sulla quota oraria della retribuzione). Straordinario: diurno, 25%; notturno o festivo, 50%. Notturmo o festivo: 35%. Domenicale con riposo compensativo: 10%.

Ferie e permessi

Ferie. 28 giorni di calendario (20 gg. lavorativi per prestazioni su 5 gg. settimanali; 24 gg. lavorativi per prestazioni su 6 gg. settimanali). Lavoratori con anzianità superiore a 5 anni: 30 giorni di calendario (22 gg. lavorativi per prestazioni su 5 gg. settimanali; 26 gg. lavorativi per prestazioni su 6 gg. settimanali). Permessi retribuiti. 16 ore per anno solare. Ex festività. 4 giornate annue (commisurate a 8 ore al giorno per prestazione su 5 giorni, e a 6,34 ore per prestazione su 6 giorni).

Malattia

Conservazione del posto. 9 mesi (anzianità fino a 5 anni), 12 mesi (anzianità oltre 5 anni). Trattamento economico. Integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: - malattie fino a 8 giorni, 100%, dal 4° giorno; - malattie oltre gli 8 giorni, 100%, dal 1° al 180° giorno.

Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto. Fino alla guarigione clinica. Nel caso di malattia professionale, per il periodo di erogazione da parte dell'INAIL dell'indennità. Trattamento economico. Integrazione a carico dell'azienda fino a concorrenza del 100% della retribuzione.

Congedo matrimoniale

15 giorni consecutivi, con decorrenza della normale retribuzione.

Preavviso

10 giorni lavorativi.

Lavoro a termine

Limiti numerici. 3 lavoratori nelle imprese fino a 5 dipendenti (a tempo ind. e apprendisti); 1 lavoratore ogni 2 nelle imprese da 6 a 10 dipendenti; 25% dei lavoratori nelle imprese con più di 10 dip.

Lavoro part-time

Lavoro supplementare. Limite massimo annuo: 50% del normale orario di lavoro annuo. Percentuale di maggiorazione: 20%.

Apprendistato professionalizzante

Qualificazione professionale e durata. 5 anni per il 1° gruppo (acconciatore maschile e femminile, estetista, tatuatore, massaggiatore, operatore tricologico); 4 anni e 6 mesi per il 1° gruppo in caso di possesso di titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale idoneo all'attività da svolgere; 18 mesi per il 2° gruppo (manicure e pedicure estetico; 3 anni per qualifiche impiegatizie e per i dipendenti delle piccole e medie imprese). Periodo di prova e preavviso. Termini dei qualificati. Attività formativa. 80 ore medie annue (70 ore medie annue per gli apprendisti con titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale). Malattia. Disciplina di operai e impiegati. Limiti numerici. Per ogni trimestre, l'8% degli occupati a tempo indeterminato ovvero 5 contratti, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto.